



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 105 del 22.12.1999
Modificato con deliberazione del C.C. n. 9 del 03.02.2001
Modificato con deliberazione del C.C. n. 2 del 30.01.2002
Modificato con deliberazione del C.C. n. 8 del 21.02.2002
Modificato con deliberazione del C.C. n.114 del 19.12.2002
Modificato con deliberazione del C.C. n. 89 del 23/12/2003
Modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 29/03/2005
Modificato con deliberazione del C.C. n. 16 del 22/01/2007
Modificato con deliberazione del C.C. n. 40 del 17/04/2008
Modificato con deliberazione del C.C. n.110 del 06/11/2008
Modificato con deliberazione del C.C. n. 37 del 30/03/2009
Modificato con deliberazione del C.C. n. 42 del 24/03/2011



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integrandone la specifica normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICALI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Ampliamenti e/o sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono soggetti ad I.C.I. dalla data del rilascio della concessione edilizia per la realizzazione dell'ampliamento e/o sopraelevazione, alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione del fabbricato o di intervento di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area dalla data del rilascio della concessione edilizia o della denuncia inizio attività (D.I.A.), alla data di ultimazione degli stessi ovvero, se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
4. a) Con riferimento al P.R.G. vigente nelle zone d'espansione, assoggettate obbligatoriamente a Piano Particolareggiato (P.P.) , l'area deve essere considerata: non urbanizzata fino alla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti (Amministrazione e privato);
b) con riferimento al P.R.G. vigente nelle aree soggette ad intervento diretto nelle quali l'Amministrazione richiede un intervento preventivo (P.O.U.) l'area deve essere considerata: non urbanizzata fino alla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti (Amministrazione e privato) o dell'atto unilaterale d'obbligo (Privato);
c) successivamente alla sottoscrizione di cui ai sunnominati punti a) e b) le aree saranno considerate urbanizzate e da quel momento la superficie di riferimento I.C.I. diviene la superficie fondiaria (area al netto delle opere di urbanizzazione).
5. Alle aree fabbricabili, preesistenti all'istituzione dell'I.C.I. e classificate come aree di completamento, identificabili catastalmente come lotto autonomo, storicamente utilizzate come giardino di pertinenza del fabbricato limitrofo e di proprietà dello stesso soggetto, è attribuito un valore ridotto del 40% rispetto a quello minimo deliberato per analoghi terreni edificabili. Qualora



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

venga richiesta una concessione edilizia, dalla data della stessa, il valore dell'area torna ad essere quello venale in comune commercio. Le medesime aree fabbricabili, non saranno più assoggettate al pagamento dell'I.C.I. nel caso in cui si proceda alla graffatura catastale delle stesse al fabbricato cui sono asservite.>>

ART. 3

VERSAMENTI E RISCOSSIONI

1. L'imposta deve essere versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Si considerano comunque validi e, pertanto, non sanzionabili.
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Comune incompetente;
 - b) i versamenti tempestivamente eseguiti da uno dei contitolari se l'importo corrisposto risulta esattamente calcolato anche per l'altro contitolare.
3. Nel caso di versamento effettuato a Comune incompetente, è attiva la procedura di trasferimento di denaro fra Enti sulla base di richiesta del contribuente o di segnalazione da parte di uno dei Comuni; nel caso di versamento da parte di uno dei contitolari per conto di altri, è richiesta l'autorizzazione scritta di compensazione del proprio credito con il debito dell'altro contitolare.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2003, e per tutti gli anni successivi, i pagamenti devono essere corrisposti: a) mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune; b) direttamente presso lo sportello bancario del tesoriere su conto corrente bancario intestato alla tesoreria del Comune; c) tramite il sistema bancario.
5. Le modalità di versamento dell'imposta, indicate nel comma precedente, si osservano anche per eseguire il versamento di maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute a seguito di attività di accertamento e liquidazione.
6. Le somme accertate e liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini previsti dalla normativa vigente, sono rimosse coattivamente o tramite il concessionario della riscossione oppure secondo le disposizioni del Regio decreto 14/4/1910 n. 639 e successive modifiche.

ART. 3 BIS

Versamenti effettuati oltre la scadenza

La sanzione per versamenti effettuati oltre la scadenza prevista, è fissata al 10 per cento per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza. Per i versamenti effettuati oltre il 30 giorni si applicano le disposizioni di legge.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

ART. 4 **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il contribuente, all'atto della richiesta del rimborso, può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito quali I.C.I., T.O.S.A.P., I.C.P.. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione;
3. Il Comune, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dello articolo 23 del D.Lgs.n.472/97.

ART. 5 **LIMITE MINIMO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI**

1. L'importo minimo al di sotto del quale non sono dovuti versamenti o non si effettuano rimborsi e di € 5,00.

ART. 6 **FABBRICATI RURALI**

1. Gli immobili iscritti ai fini inventariali al catasto urbano, ma che conservano le caratteristiche di ruralità previste dall'art. 9, comma 3, del D.L. 30.12.1993 n. 557, così come modificato dal D.P.R. n.139 del 23.3.1998, art. 2, sono considerati esenti dall'imposta comunale sugli immobili, fatte salve le disposizioni di legge.

ART. 7 **QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO**

1. Ai fini di quanto disposto dagli artt. N. 2 comma 1, lett. B, e n. 9, comma 1, del D.Lgs. 504/92 la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale, deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall' art. 11 della L. 9/1/1963 n. 9 con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dall'anno successivo.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

ART. 8 INTERESSI

1. La misura annua degli interessi è fissata nella stessa percentuale del tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 9 UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella considerata tale ai fini I.C.I. dalla normativa al momento vigente.
2. Ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta e della detrazione d'imposta è equiparata all'abitazione principale, se non diversamente disposto dal Consiglio Comunale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata e non utilizzata ;
3. Si considerano abitazioni principali, le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado a condizione che il beneficiario abbia stabilito nell'abitazione la propria residenza anagrafica. Se non esistono parentele di cui al punto precedente si scende a parenti in linea retta di 2° grado (nonni e nipoti) e a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle). Se non esistono parentele di cui ai punti precedenti si passa ad affini di 1° grado in linea retta (suoceri con generi e nuore, il patrigno o la matrigna col figliastro e viceversa) .
A tali fattispecie si applica l'aliquota agevolata prevista per abitazione principale ma non la detrazione per abitazione principale.

ART. 10 PERTINENZE

1. Agli effetti delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

3. La quote di detrazione spettante all'abitazione principale, non usufruite per la stessa, perché eccedente l'imposta dovuta, può essere detratta dall'importo dovuto per le pertinenze dell'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia Romagna (ACER).

ART. 11

ALIQUOTE AGEVOLATE

1. Per contratti di locazione concordati:

a) Per incentivare la stipulazione di contratti di locazione convenzionati, come previsto dalla legge 431/1998, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, è prevista una aliquota agevolata, per i proprietari che concedono immobili in locazione con contratto convenzionato, a titolo di abitazione principale relative pertinenze;

2. Per abitazioni date in uso gratuito a parenti di 1° grado:

- a) abitazione principale con relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli).
- b) Se non esistono parentele di cui al punto precedente a parenti in linea retta di 2° grado (nonni e nipoti) a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle).
- c) Se non esistono parentele di cui ai punti precedenti: affini di 1° grado in linea retta (suoceri con generi e nuore, il patrigno o la matrigna col figliastro e viceversa)
Si precisa che per tale fattispecie non spetta la detrazione per abitazione principale.

3. Per unità immobiliari cedute al comune:

- a) abitazioni e relative pertinenze locate direttamente al Comune per dare soluzioni ad emergenze abitative;
- b) abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito al Comune per dare soluzioni ad emergenze abitative;

4. Per fabbricati realizzati e non venduti

a) fabbricati di categoria A (escluso A/10), e relative pertinenze, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese costruttrici che hanno per oggetto esclusivo prevalente dell'attività la costruzioni di immobili, per un periodo non superiore a tre anni.

ART. 12

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ALIQUOTA AGEVOLATA

- 1. Ai fini della applicazione della aliquota agevolata è obbligatoria la presentazione di una "comunicazione" da parte:



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

- a) del possessore che concede in locazione alloggi in attuazione della legge 431/98 (contratti di locazione convenzionati);
 - c) del possessore che concede in locazione direttamente al Comune una unità immobiliare per dare soluzioni ad emergenze abitative;
 - c) del possessore che concede in comodato gratuito al Comune una unità immobiliare e relative pertinenze per emergenze abitative,
 - d) del possessore che concede unità immobiliare quale abitazione principale con relative pertinenze in uso gratuito a parenti alle condizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. La “comunicazione” deve contenere i dati anagrafici del possessore, i dati catastali dell’immobile oggetto della dichiarazione, i dati dell’occupante l’immobile, la decorrenza dell’occupazione e per il punto d) del comma precedente il grado di parentela. Relativamente al punto a) è inoltre richiesto copia del contratto convenzionato.
 3. La “comunicazione” deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. Qualora non si verificano variazioni successivamente alla presentazione della “comunicazione”, la stessa si intende prorogata anche per gli anni successivi. In caso contrario è fatto obbligo al possessore di comunicare per iscritto all’ufficio tributi la perdita dei requisiti entro il termine di cui sopra.
 4. L’aliquota agevolata può essere applicata dal primo gennaio dell’anno di presentazione della “comunicazione” per i contratti stipulati in precedenza o dalla data di inizio del contratto di locazione se stipulato in corso d’anno e per tutta la durata del contratto stesso. Tutti i casi di applicazione della aliquota agevolata sono calcolati su base mensile considerando per intero il mese in cui la condizione agevolativa si sia protratta per più di 15 giorni dalla stipula del contratto e per intero il mese in cui il locatario cessa l’occupazione dei locali.
 5. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione.
 6. Un facsimile per la “comunicazione” della condizione agevolativa è predisposto e reso disponibile dall’ufficio Tributi.
 7. L’applicazione della aliquota agevolata ha effetto a decorrere dall’anno di presentazione della comunicazione per aliquota agevolata. Qualora il contribuente usufruisca della aliquota agevolata senza presentare la richiesta “comunicazione”, o in caso di dichiarazione infedele, si procederà al recupero dell’imposta non versata e saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente di riferimento.

ART. 13

PARTECIPANZA AGRARIA

1. Sulla base della assegnazione dei terreni effettuata dall’Ente “Partecipanza Agraria di Nonantola” i singoli partecipanti sono soggetti passivi d’imposta a tutti gli effetti.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

2. In considerazione della rilevanza sociale ed economica che il ruolo della Partecipanza di Nonantola ha avuto nello sviluppo della comunità nonantolana, in presenza di una estesa casistica di soggetti coinvolti, ed anche ai fini di favorire la semplificazione operativa nella gestione del tributo, il Comune può riconoscere una particolare deroga agli obblighi degli adempimenti in campo I.C.I. Per le motivazioni di cui sopra, con gli appositi atti di determinazione dell'aliquota e dell'importo delle detrazioni, si potrà prevedere una apposita detrazione da definire tenendo conto della compatibilità del bilancio annuale.
3. Ai fini di cui al comma 2 la "Partecipanza" previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune stesso, potrà effettuare per conto dei soggetti passivi, le operazioni relative alle dichiarazioni dei cespiti per le parti assegnate, le denunce di variazione ed il relativo versamento con transazione all'ufficio Tributi dell'elenco dei soggetti interessati, del valore della ripartizione effettuata e dell'importo corrispondente versato. Tutte le operazioni di liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni, nonché le comunicazioni e richieste di documenti ed eventuali rimborsi verranno effettuate in capo ai soggetti passivi così come risultanti dagli elenchi appositamente trasmessi al Comune dalla "Partecipanza".

ART. 14

IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI

1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o della salute delle persone, in quanto diroccati, pericolanti, o fatiscenti e tale degrado fisico sopravvenuto non è superabile con interventi di manutenzione. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. *Non* possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
2. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
3. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è comunicata al Comune con apposita "dichiarazione di variazione ICI".

ART. 15

DICHIARAZIONI

1. I Soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico entro gli stessi termini previsti dal legislatore per la presentazione della dichiarazione dei redditi.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

2. La dichiarazione può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi del Comune che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione.

In alternativa può essere inviata in busta chiusa, indirizzata all'Ufficio Tributi, tramite il servizio postale con raccomandata semplice; in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale.

La dichiarazione può pervenire al comune anche mediante invio di posta elettronica all'indirizzo: tributi@comune.nonantola.mo.it . In questo caso la risposta di avvenuto ricevimento da parte dell'ufficio vale quale ricevuta di presentazione.

ART. 16 ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Ai fini dell'esercizio di attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici con esenzione di spese e diritti.

3. Le spese di notificai sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

ART. 17 SANZIONI

1. Per violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o per la incompleta o infedele compilazione si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a €258,00.

2. La contestazione delle violazioni, deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

3. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del Decreto Legislativo n. 472/1997 né quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 504/92.

4. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alle disposizioni di legge.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

ART 18 RAVVEDIMENTO

1. E' fatto obbligo per il contribuente di eseguire in autotassazione, entro le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. (D.Lgs. 504/92)
2. In caso di violazioni commesse in sede omessa o parziale pagamento delle somme dovute, il contribuente può avvalersi dell'istituto del "ravvedimento operoso". Le finalità del ravvedimento operoso sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni o irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni ridotte degli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione per giorni deve essere eseguito contestualmente.
Presso il Comune è disponibile il modulo per il ravvedimento operoso.
3. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata contestata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali in contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari, accertamenti, liquidazioni)

Art. 19 ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'Ufficio tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per il recupero dell'evasione.
2. E' creato un apposito fondo incentivante dedicato a coprire ogni costo sostenuto dall'amministrazione comunale per il potenziamento del recupero tributario da parte dell'ufficio tributi.
3. Tale fondo incentivante sarà implementato da una percentuale massima fissata nell'8% delle entrate ICI accertate a bilancio come recupero evasione per ogni anno di competenza. Tale fondo incentivante, inoltre, non potrà superare i 20.000 euro annui e non potrà dedicare al singolo dipendente una somma superiore ai 6.000 euro. Il fondo viene ripartito dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione avendo riguardo al grado di partecipazione ed ai risultati dei dipendenti comunali che hanno prestato la propria opera nel recupero dell'evasione ICI ed alle complessive esigenze dell'ufficio tributi.

ART. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008.
2. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento precedentemente in vigore.



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

INDICE

- ART. 1 Ambito di applicazione e scopo di regolamento.
- ART. 2 Determinazione del valore delle aree fabbricabili
- ART. 3 Versamenti e riscossioni
- ART. 4 Rimborsi e compensazioni
- ART. 5 Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi
- ART. 6 Fabbricati rurali
- ART. 7 Qualifica di coltivatore diretto
- ART. 8 Interessi
- ART. 9 Unità Immobiliari equiparate all'abitazione principale
- ART. 10 Pertinenze
- ART. 11 Aliquote agevolate
- ART. 12 Documentazione richiesta per aliquota agevolata
- ART. 13 Partecipanza Agraria
- ART. 14 Immobili inagibili o inabitabili
- ART. 15 Dichiarazioni
- ART.16 Accertamento
- ART. 17 Sanzioni
- ART. 18 Ravvedimento
- ART. 19 Attività di controllo
- ART. 20 Disposizioni Transitorie